



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 22 del 23/12/2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 NATALE 2020 - MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE SIBILIA

Saranno delle festività natalizie molto diverse dal solito, quelle che andremo a vivere alla fine di questo tormentato 2020. Credo di non sbagliare nell'interpretare il desiderio comune affinché il nuovo anno ci possa restituire gradualmente la normalità perduta, così come le nostre attività e competizioni.

Di questi tempi, ci apprestavamo infatti a pregustare la meritata sosta ai campionati, a tracciare bilanci, a riunirci con i nostri atleti e le loro famiglie, ad immaginare così la ripresa. Quest'anno la pausa sarà invece forzata ed ovviamente condizionata dall'emergenza sanitaria.

Il 15 gennaio, ad oggi, è la data fissata per il termine di efficacia delle attuali restrizioni all'attività sportiva che, nel nostro ambito, ha significato la sospensione di tutti i campionati a livello regionale, consentendo alle sole competizioni nazionali, sia maschili che femminili, di poter proseguire non senza le difficoltà legate alla pandemia.

L'auspicio, virus permettendo, è che dall'inizio del 2021 sia finalmente possibile ripartire in modo definitivo, per poi mettere in atto tutte le misure necessarie per portare a compimento la stagione. E anche stavolta, come avvenuto in quella precedente, serviranno grande senso di responsabilità e tanta razionalità, da parte di tutti.

Rivolgo quindi un affettuoso saluto alla grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti, con la speranza di ritornare tutti al più presto in campo.

Cosimo Sibilìa

Presidente LND

2.2 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.

In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano i sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- Comunicato n. 162: C.U. F.I.G.C. n.137/A Modalità operative accreditamenti, designazioni e candidature elezioni federali e territoriali;
- Circolare n. 45: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping;
- Circolare n. 46: Regolamento Antidoping 2021;
- Circolare n. 47: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping;
- Circolare n. 48: Controlli antidoping emergenza COVID-19;
- Circolare n. 49: Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping;
- Circolare n. 50: Centro Studi Tributari.



3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 ELEZIONI FEDERALI E TERRITORIALI: MODALITA' OPERATIVE PER ACCREDITAMENTI, DESIGNAZIONI E CANDIDATURE

In riferimento a quanto disposto dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n.137/A del 17.12.2020, le designazioni, gli accreditamenti e le candidature relative alle elezioni territoriali sono consentite anche mediante il sistema di posta elettronica certificata.

Lo stesso candidato può presentare la sua candidatura presso la sede del CR Basilicata, con sede in Potenza, via Robert Mallet 1, personalmente o utilizzando la posta elettronica certificata, da indirizzare alla pec: segreteria@pec.figcbasilicata.it

3.2 ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL C.R. BASILICATA - SOCIETA' AVENTI DIRITTO DI VOTO

Con il Comunicato Ufficiale n. 39 del 16 dicembre 2020 è stata convocata l'Assemblea Ordinaria Elettiva delle Società del C.R. Basilicata, alle ore 15,30 in prima convocazione ed alle ore 17,30 in seconda convocazione.

Per quanto attiene ai Modelli di delega (A e B), pubblicati in allegato a detto Comunicato Ufficiale, si specifica quanto segue:

A) Modello A - DELEGA DI RAPPRESENTANZA AD ALTRA SOCIETÀ - Modello che deve essere compilato, timbrato e firmato dal Presidente della Società qualora non intervenga ai lavori assembleari e pertanto intenda delegare un'altra Società della stessa disciplina (esempio: una Società di Calcio a 11 può delegare solamente una Società di Calcio a 11, una Società Pura di Calcio Femminile può delegare solamente una Società Pura di Calcio Femminile, una Società Pura di Calcio a 5 può delegare solamente una Società Pura di Calcio a 5).

B) Modello B - DELEGA DI RAPPRESENTANZA INTRA SOCIETÀ - Questo modello deve essere compilato, timbrato e firmato dal Presidente e consegnato alla Commissione Verifica Poteri. Va utilizzato quando la Società intende intervenire ai lavori assembleari e per esercitare il diritto di voto. Il modello va compilato in ogni sua parte, sia che intervenga il Presidente della Società, sia che lo stesso deleghi un Dirigente della stessa Società. Detto Dirigente deve aver maturato un'anzianità di almeno 4 (quattro) mesi.

Si riporta qui di seguito l'elenco delle Società aventi diritto al voto all'Assemblea Ordinaria Elettiva del C.R. Basilicata

ELENCO SOCIETÀ AVENTI DIRITTO AL VOTO C.R. BASILICATA CON STATUS
COME DA ARCHIVI CENTRALI DELLA LND

CALCIO A 11 MASCHILE

1	I	915481	I	A.S.	ACCETTURA G. COLUCCI
2	I	930818	I	A.S.D.	ACS 09
3	I	946976	I	A.C.D.	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO
4	I	919476	I	ASD.P.	ANZI
5	I	690297	I	A.S.D.	ASSOPOTENZA
6	I	950020	I	A.S.D.	ATELLA
7	I	690451	I	A.S.D.	ATLETICO MARSICO
8	I	933721	I	F.C.D.	ATLETICO MONTALBANO
9	I	947831	I	A.S.D.	ATLETICO RAPONE
10	I	952234	I	F.C.D.	ATLETICO RUOTI
11	I	949955	I	A.S.D.	ATLETICO TITO
12	I	931416	I	A.P.D.	AVIS BURGENTIA

13 I 941156 I A.S.D. BEATO BONAVENTURA
14 I 952217 I F.C.D. BORUSSIA SCANZANO
15 I 690170 I A.P.D. BRIENZA CALCIO
16 I 931882 I A.S.D. CALCIO SAN CATALDO
17 I 952232 I A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA
18 I 918546 I A.S.D. CASALBUONO
19 I 913695 I U.S. CASTELLUCCIO
20 I 952844 I A.S.D. CASTRUM VIGGIANELLO
21 I 949179 I A.S.D. CIRCOLO SPORT VULTUR 1921
22 I 947904 I A.S.D. CITTA DEI SASSI MATERA
23 I 933559 I A.S.D. CITTADELLA 2010
24 I 950043 I A.S.D. CITY SPORT AGROMONTE
25 I 945715 I A.S.D. ELETTRA MARCONIA
26 I 66277 I A.S.D. F.S.T.RIONERO
27 I 949180 I A.S.D. FERRANDINA 17890
28 I 950309 I A.S.D. FORENZA
29 I 946261 I A.S.D. GIUSEPPE BARISANO
30 I 943986 I FCD GRASSANO
31 I 945116 I A.S.D. GRUMENTUM VAL D AGRI
32 I 947198 I A.S.D. HELLAS VULTURE
33 I 911273 I A.S.D. INVICTA MATERA
34 I 943772 I ASD IRSINA CALCIO
35 I 690085 I A.S. LA FIASCA
36 I 952358 I A.S.D. LAGONEGRO 1929
37 I 25410 I A.C. LAGOPESOLE
38 I 75110 I POL. LATRONICO TERME
39 I 71649 I POL. LIBERTAS MONTESCAGLIOSO
40 I 915084 I F.C. MARATEA
41 I 690349 I A.S.D. MARMO PLATANO
42 I 952355 I U.S.D. MATERA CALCIO 2019
43 I 30200 I A.S. MELFI S.R.L.
44 I 690459 I ASS. MIGLIONICO CALCIO
45 I 59742 I POL. MOLITERNO
46 I 690436 I A.S. MONTEMURRO
47 I 933671 I A.S.D. MONTESCAGLIOSO CALCIO
48 I 946041 I A.S.D. MOVING ON THE GREEN
49 I 950304 I A.S.D. NOVA CASTELGRANDE
50 I 952396 I A.S.D. NUOVA SAN MAURO
51 I 938864 I A.S.D. ORAZIANA VENOSA
52 I 690360 I S.C. PATERNICUM
53 I 935701 I A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA
54 I 911958 I U.S.D. PESCOPIAGANO 1926
55 I 690191 I S.C. PIETRAGALLA
56 I 947851 I A.S.D. PIETRAPERTOSA DOLOMITI L.
57 I 949182 I A.S.D. POLICORO
58 I 951478 I A.S.D. POLISPORTIVA TITO
59 I 690456 I F.C. POMARICO
60 I 39270 I S.C. POSSIDENTE
61 I 952065 I A.S.D. PROLOCO CALCIO SPINOSO
62 I 917758 I A.S.D. RAPOLLA CALCIO
63 I 914685 I A.S.D. RAPOLLA SOCCER ACADEMY
64 I 949344 I A.S.D. REAL CHIAROMONTE
65 I 690188 I A.S.D. REAL METAPONTINO
66 I 933110 I A.S.D. REAL SENISE
67 I 915477 I A.S.D. REAL TOLVE
68 I 72274 I A.S.D. RIPACANDIDA
69 I 70721 I U.S. S.ANGELO

70 I 45500 I POL. SALANDRA
 71 I 951907 I A.S.D. SAN MARTINO D AGRICOLTURA
 72 I 947765 I A.S.D. SANSEVERINESE CALCIO
 73 I 47730 I S.S. SANTARCANGIOLESE
 74 I 949889 I A.S.D. SASSIMATERA
 75 I 70109 I F.C. SATRIANO
 76 I 690338 I A.S.D. SPORT MELFI 1983
 77 I 945995 I A.S.D. SPORTING LAVELLO
 78 I 944412 I A.S.D. SPORTING LUCANIA
 79 I 73356 I A.S.D. SPORTING PIGNOLA
 80 I 945867 I A.S.D. TRICARICO POZZO DI SICAR
 81 I 918432 I A.S.D. V.R. EPISCOPIA CALCIO
 82 I 945115 I A.S.D. VIGGIANO
 83 I 690299 I A.S.D. VIRIBUS POTENZA 1999
 84 I 951626 I A.S.D. VIRTUS LATRONICO

CALCIO A 11 FEMMINILE

1 I 950022 I A.P.D. ATLETICO AVIGLIANO
 2 I 952340 I S.S.D. MATCH POINT MATERA SRL
 3 I 912955 I A.S.D. MATHEOLA MATERA

CALCIO A 5

1 I 950364 I A.S.D. ACADEMY NOVA SIRI
 2 I 952547 I A.S.D. AMA MATERA 2019
 3 I 947943 I A.S.D. ATLETICO ALIANO
 4 I 931020 I A.S.D. ATLETICO LAVELLO
 5 I 938712 I A.S.D. ATLETICO POMARICO
 6 I 949932 I A.S.D. AVIS LAURIA WOMENS FUTSAL
 7 I 951889 I A.S.D. BARRICELLE
 8 I 73383 I POL. COMPENS. SPORT PISTICCI
 9 I 950365 I A.S.D. DEA SALANDRA
 10 I 931212 I A.S.D. ESSEDISPORT
 11 I 915103 I A.S.D. FLACCO VENOSA
 12 I 948045 I A.S.D. FLAMINGO
 13 I 949995 I A.S.D. FUTSAL BERNALDA FEMMINILE
 14 I 943946 I A.S.D. FUTSAL HERACLEA C5
 15 I 942018 I A.S.D. FUTSAL MARSICO
 16 I 945868 I A.S.D. FUTSAL SCALERA
 17 I 939234 I A.S.D. GEMA 2016
 18 I 944332 I A.S.D. GORGOGNONE
 19 I 944087 I SSD JACKPOT SRL
 20 I 946280 I A.S.D. JESUS BUON PASTORE
 21 I 945453 I A.S.D. LYKOS
 22 I 941907 I A.S.D. MASCHITO
 23 I 941850 I A.S.D. MURO FUTSAL
 24 I 934754 I A.S.D. OLD BOYS BERNALDA
 25 I 690407 I SSDSRL REAL TEAM MATERA C5
 26 I 944222 I A.S.D. REVELIA SPORT
 27 I 949798 I A.S.D. RUFRIA 2018
 28 I 943738 I A.S.D. SAN GERARDO POTENZA C5
 29 I 690088 I A.S.D. SPORTING ABRIOLA
 30 I 921352 I A.S.D. STATT
 31 I 933661 I A.S.D. UNIVERSITAS CUS POTENTIA
 32 I 933852 I A.S.D. VIRTUS AVIGLIANO
 33 I 952256 I A.S.D. VIRTUS VALSINNI
 34 I 949177 I A.S.D. 2019 FUTURA MATERA

TOTALE 121 SOCIETA' CON DIRITTO DI VOTO

3.3 ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL C.R.BASILICATA - SOCIETA' SGS AVENTI

DIRITTO DI VOTO

Si ricorda che, nell'ambito delle Assemblee dei Comitati, i Delegati Assembleari in rappresentanza dell'attività giovanile e scolastica sono eletti dalle rispettive Società "pure" in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali Nord, Centro e Sud. Ciascuna area territoriale dovrà esprimere un Delegato Assembleare Effettivo e un Delegato Assembleare Supplente. Le Società "pure" di Settore Giovanile e Scolastico concorrono unicamente a tale elezione.

ELENCO SOCIETÀ AVENTI DIRITTO AL VOTO C.R. BASILICATA CON STATUS COME DA ARCHIVI CENTRALI DELLA LND

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO "PURE"

1	I	952308	I	A.S.D.	ACADEMY AZ PICERNO
2	I	934826	I	A.S.D.	ACADEMY TURSI
3	I	938625	I	A.S.D.	ACCADEMIA C. CASTELLUCCIO
4	I	921625	I	POL.D.	ALTO BRADANO
5	I	932429	I	A.S.D.	DEDALO ACC. SPORTE SOCIALE
6	I	912760	I	A.C.D.	DIGIESSE LAURIA
7	I	944127	I	ASD	F.PROGRESS VILLA D AGRI
8	I	943739	I	ASD	FRANCO SELVAGGI
9	I	941730	I	A.S.D.	GREEN PARK BERNALDA
10	I	936684	I	A.S.D.	JUNIOR CALCIO LAVELLO
11	I	945555	I	A.S.D.	JUNIOR SOCCER SKILLS
12	I	205890	I	A.S.	P.MINOZZI
13	I	200864	I	A.S.D.	PGS D.B. DOMENICO LORUSSO
14	I	206347	I	A.S.	PRESSING
15	I	913098	I	A.S.D.	SANTAMARIA POTENZA
16	I	936962	I	A.S.D.	VENUSIA CALCIO

TOTALE 16 SOCIETA' CON DIRITTO DI VOTO

3.4 PERCORSO ELETTORALE DELLA L.N.D. PER IL RINNOVO DELLE CARICHE QUADRIENNALI 2021/2024 / DELEGA DI RAPPRESENTANZA SOCIETARIA

In riferimento a quanto comunicato dalla L.N.D. giova fornire una ulteriore precisazione concernente le disposizioni di cui all'art. 20, comma 2), dello Statuto Federale, in tema di delega di rappresentanza, laddove è indicato che *[...In ogni ipotesi in cui la delega sia ammessa, essa deve essere redatta per iscritto su carta intestata del soggetto affiliato e deve contenere a pena di inammissibilità: le generalità e la copia di un documento di identità del Legale Rappresentante; la denominazione del soggetto affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante...]*.

Sul punto, il modello di delega - sia essa intra-societaria che fra Società diverse - acquisisce requisito di validità anche se redatta su carta semplice, **purché riportante il timbro ufficiale della Società.** Resta salvo quanto previsto dal richiamato art. 20, comma 2), dello Statuto Federale in relazione alla legazione di copia del documento di identità del delegante.

3.5 INATTIVITA' SOCIETA'

Le sottoelencate Società non si sono iscritte al campionato di competenza, per cui, a carico delle stesse, vengono applicati i disposti di cui all'art. 110 punto 1 delle N.O.I.F.. Conseguentemente tutti i calciatori tesserati sono liberi d'autorità dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 38 del 15 dicembre 2020 emesso dal Comitato Regionale Basilicata:

ASD BARILE	di BARILE	matr. 921611
ASD CALCIOFEMMINILE CATANZARO	di CATANZARO	matr. 950494
ASDP CANCELLARA	di CANCELLARA	matr. 946242
CSI S.ANTONIO	di TRICARICO	matr. 915194
ASD FUTSAL MILLENNIUM TROJA	di TROIA	matr. 952177
ASD GUARDIA PERTICARA	di GUARDIA PERTICARA	matr. 943137
APD INTER CLUB W.ZENGA S.FELE	di SAN FELE	matr. 939050
ASD LAINESE	di LAINO BORGO	matr. 945790
ASD MATTIA POLISCIANO MARATEA	di MARATEA	matr. 938893
ASD NEMOLI CALCIO 2015	di NEMOLI	matr. 943948
ASD POLISPORTIVA TRAMUTOLA	di TRAMUTOLA	matr. 945519
ASD REAL BALVANO	di BALVANO	matr. 948063
ASD TURSI CALCIO 2008	di TURSI	matr. 918841

3.6 DILAZIONE PAGAMENTI ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DELLA L.N.D. - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

A seguito di quanto deliberato nel Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, in data 10.12.2020, tenuto conto dell'interruzione delle attività agonistiche imposte dall'ultimo DPCM, in deroga a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento della LND, la seconda rata slitta al 10 febbraio 2021.

4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si pubblica di seguito il provvedimento del Tribunale Federale Territoriale come da Comunicato Ufficiale n. 40 del 18 dicembre 2020 emesso dal Comitato Regionale Basilicata:

4.1 DEFERIMENTO (Prot. n° 8074/1187 pfi 18-19 MDL/jg del 24 DICEMBRE 2019) FRANCESCO CARLOMAGNO, TABAKU SAJMIR, A.S. SCANZANO

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti;**

PREMESSO

Che il **Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto**, con nota del **24 DICEMBRE 2019**, in relazione ai fatti e alle circostanze ivi più dettagliatamente riportati, deferivano al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**:

- **FRANCESCO CARLOMAGNO**, all'epoca dei fatti *Presidente della Società A.S. Scanzano*, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società: *violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1-bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso Codice (oggi rispettivamente trasfusi negli articoli 4, comma 1, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, consentito o comunque non impedito il tesseramento, per la Società da lui stesso rappresentata, del calciatore straniero Tabaku Sajmir, che non ne aveva diritto, in quanto precedentemente tesserato per Federazione estera;*
- **TABAKU SAJMIR**, calciatore straniero *non regolarmente tesserato al momento della consumazione della violazione in contestazione e comunque elemento rientrante fra i soggetti di cui all'art. 1-bis, comma 5, del Codice di*

Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti, avendo svolto attività rilevante per l'ordinamento federale: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1-bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, stesso Codice (oggi rispettivamente trasfusi negli articoli 4, comma 1, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), nonché articolo 40, comma 6, delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella medesima stagione sportiva per la Società A.S. Scanzano, senza averne alcun titolo, come descritto nella parte motiva;

- **Società A.S. SCANZANO** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16/06/2019 ed oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per le violazioni ascritte ai tesserati avvisati;
- **Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, con Delibera del 12 GIUGNO 2020, pubblicata su C.U. n. 119 del 17 GIUGNO 2020 rigettava il Deferimento n. 8074/1187 pfi 18-19 MDL/jg in quanto nullo perché formalizzato e attivato in violazione dei termini di cui all'art. 32 ter, comma 4 C.G.S. previgente, con conseguente assorbimento e decadenza di ogni altro motivo ivi articolato e con esso la richiesta di sanzioni dalla PROCURA FEDERALE, in sede di audizione del 22 FEBBRAIO 2020 ai sopra descritti titoli avanzate nei confronti di CARLOMAGNO FRANCESCO e della SOCIETA' A.S. SCANZANO;**

Che, avverso la predetta Delibera, la PROCURA FEDERALE in data 15 SETTEMBRE 2020, proponeva reclamo alla CORTE FEDERALE D'APPELLO, la quale, con Decisione n° 30 del 19 OTTOBRE 2020, definitivamente pronunciando sullo stesso, lo accoglieva e, per l'effetto, annullava la decisione impugnata rinviando al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per l'esame del merito ai sensi dell'art. 106, comma 2, ultimo periodo del C.G.S.

Rilevato come, all'audizione del 17 DICEMBRE 2020, nonostante rituale e regolare convocazione alle parti interessate notificata (ad eccezione di quella inviata a TABAKU SAJMIR, non andata a buon fine in quanto risultato, ancora una volta, irreperibile), nessuno sia comparso;

Ritenuto come gli eventi, così come contestati, appaiano già per tabulas acclarati, in quanto, dalla documentazione agli atti del procedimento acquisita e in particolare, dal provvedimento di revoca del tesseramento, adottato, ai sensi dell'art. 42, 1 comma, lett. a) delle N.O.I.F., in data 22 Gennaio 2020 dall'Ufficio Tesseramenti F.I.G.C., a seguito di comunicazione ricevuta da parte della Federazione Albanese a mezzo della quale veniva precisato come, il calciatore Tabaku Sajmir, all'atto del tesseramento con la A.S. SCANZANO, risultasse già tesserato con la Società BESA UNDER 15 ad essa affiliata;

Osservato come il calciatore Tabaku Sajmir sottoscriveva la richiesta di tesseramento con la società A.S. Scanzano, autocertificando con dichiarazione del 03/08/2018, sottoscritta anche dagli esercenti la potestà genitoriale, di non essere mai stato tesserato per Federazioni Estere;

Valutata, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, come sussistente la responsabilità circa i fatti contestati a carico di tutti i deferiti, inclusa quella contestata a carico dello stesso Sodalizio tesserante e del suo Presidente, a titolo per vero di sola e mera negligenza, in quanto, l'onere di verifica richiesto alla Società non appariva inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la stessa, nella specie considerata, avrebbe potuto chiedere informazioni alle Federazioni nazionali al fine di ottenere una

verifica istruttoria sullo status del calciatore (**C.F.A. Decisioni nn.68-69/2019-2020 del 04.6.2020**);

Ritenuto inoltre, come la posizione del deferito **Tabaku Sajmir**, da questo **Organo di Giustizia Sportiva** originariamente sospesa per le motivazioni di cui alla **Delibera del 12 GIUGNO 2020**, debba, in realtà, dirsi riassorbita agli atti del **Procedimento** in forza della richiamata decisione della **CORTE FEDERALE DI APPELLO n° 30 del 19 OTTOBRE 2020**, in riferimento alla quale, indipendentemente dall'omessa formulazione di richiesta di sanzioni da parte della **PROCURA FEDERALE** nell'audizione del **22 FEBBRAIO 2020**, questo **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE** sia comunque chiamato a pronunciarsi in ordine alla responsabilità allo stesso ascritta e provata per affermato di non essere stato tesserato per alcuna **Federazione** estera.

Considerato, tuttavia, come questo **Collegio** - sia in ragione dell'oggettiva complessità dell'*iter* amministrativo concernente la procedura di tesseramento, nel caso di specie, peraltro, in un primo tempo, autorizzato dall'**Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C.**, e poi, revocato a seguito di comunicazione pervenuta da parte della **Federazione Albanese**, sia sulla scorta di proprio consolidato orientamento - ritenga eccessivamente afflittive le sanzioni dalla **PROCURA FEDERALE** richieste rispetto ai fatti contestati, ed in ragione di tanto, stimi lecita una loro mitigazione

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, nella **Camera di Consiglio del 18 DICEMBRE 2020** così provvede:

Irroga a:

- **TABAKU SAJMIR**, squalifica per mesi 1 (uno);
- **FRANCESCO CARLOMAGNO**, inibizione per mesi 1 (uno);
- **SOCIETÀ A.S. SCANZANO**, ammenda di Euro 100,00 (cento/00).

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo della D.P. Potenza il 23/12/2020

IL SEGRETARIO
(Rocco LEONE)

IL DELEGATO PROVINCIALE
(Antonio DI BENEDETTO)